

# **La valutazione del rischio da AGENTI FISICI**

## **II PORTALE AGENTI FISICI**

**Iole Pinto**

ASL 7 Siena

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est

e-mail: [i.pinto@usl7.toscana.it](mailto:i.pinto@usl7.toscana.it)



## Il Portale Nazionale per la Protezione dagli Agenti Fisici nei luoghi di lavoro (PAF)



RUMORE



VIBRAZIONI  
MANOBRACCIO




VIBRAZIONI  
CORPOINTERO



CAMPI  
ELETTRIMAGNETICI



RADIAZIONI  
OTTICHE ARTIFICIALI



RADIAZIONI  
OTTICHE NATURALI



RUMORE



VIBRAZIONI  
MANOBRACCIO




VIBRAZIONI  
CORPOINTERO



CAMPI  
ELETTRMAGNETICI



RADIAZIONI  
OTTICHE ARTIFICIALI



RADIAZIONI  
OTTICHE NATURALI



## **PORTALE AGENTI FISICI:**

**2008-2009: progetto della Regione Toscana**

**2010-2012**

**progetto CCM ASSEGNATO A EX ISPESL**

**PARTNERS: ASL 7 SIENA – ASL MODENA**

# Dal progetto CCM al futuro

**Il progetto CCM si è concluso il 25 marzo 2012: vi è l'impegno di INAIL e Regione Toscana per proseguire l'aggiornamento del portale e farne definitivamente una [Banca Dati Nazionale](#), fonte unitaria e univoca di informazioni e dati tecnici**

**Il Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione nei Luoghi di Lavoro ha espresso parere favorevole verso una futura condivisione da parte delle Regioni e Province Autonome**

**Il PAF potrà trovare applicazione operativa anche nella predisposizione delle [procedure standardizzate](#), sui cui la Commissione Consultiva Permanente ha attivato un apposito Comitato**

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### **Riferimenti normativi:**

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DL 81/2008”.

Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106

“Modifiche al D.L. 81/2008”

# Agenti fisici

## T.U. TITOLO VIII

- Rumore (capo II)
- Vibrazioni (capo III)
- **Campi elettromagn.(statico/RF/M.O) (IV)**
- **Radiazioni Ottiche *artificiali* (capo V)**
- Ultrasuoni, Infrasuoni
- Microclima
- Atmosfere iperbariche

D.M. 9 aprile 2008 n. 81 Titolo VIII “Agenti Fisici”+ modifiche

## **Articolo 181**

### **Valutazione dei rischi**

**in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi**

## **Comma 3**

**Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali *misure di prevenzione e protezione* devono essere adottate**

# D.M. 9 aprile 2008 n. 81 Titolo VIII

## “Agenti Fisici”

### **Articolo 182**

#### ***Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi***

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici **sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.**

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.



# Possiamo ridurre o eliminare il rischio?





# Art 209

*Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi*

**Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:**

**a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;**

**(...)**

**e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;**

**f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;**

**5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.**

Art. 217. Disposizione miranti ad eliminare o a ridurre i rischi  
degli opportuni programmi di manutenzione delle  
attrezzature di lavoro  
della progettazione e della struttura dei luoghi e delle  
postazioni di lavoro  
della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;  
della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione  
individuale  
**delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.**

## Art. 216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi



- f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- l) (...)
- m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

## Art. 217. Disposizione miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) **delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.**

## Informazioni sui livelli di emissione di Radiazioni Non Ionizzanti/rumore/vibrazioni fornite dai fabbricanti

Le attrezzature che emettono radiazioni **Non Ionizzanti/rumore/vibrazioni**, devono essere corredate dalle informazioni sulle emissioni in conformità a:

- ✓ la direttiva 98/37/CE (Direttiva macchine) recepita con DPR 459/96 sostituita dal recepimento della Direttiva 2006/42/CE con **D.Lgs 17/2010.**
- ✓ Direttiva 2007/47/CE (Dispositivi Medici) **D. lgs. 25.01.2010, n.37** e la direttiva 98/79/CE (direttiva dispositivi medici diagnostici *in vitro*) recepita con DLgs.332/00 attualmente in vigore.

# D.Lgs 17/2010. Obblighi del costruttore

## Art. 1.7.4 Istruzioni

Prescrive che le istruzioni fornite nel **manuale d'uso del macchinario** contengano le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte, “*se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi*”



## Art. 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

- ✓ le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
- ✓ le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
- ✓ le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
- ✓ la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare.



## Art. 1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui

- Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

# D.Lgs 17/2010.


## Obblighi del costruttore

### 1.5.10. Radiazioni

*Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.*

*(...)Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.*

**LA NOSTRA CREATURA .....**



**[WWW.PORTALEAGENTIFISICI.IT](http://WWW.PORTALEAGENTIFISICI.IT)**